

STATUTO DI

"PATRIMONIO MOBILITÀ PROVINCIA DI RIMINI - P.M.R. S.R.L. CONSORTILE"

TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI, DURATA DELLA SOCIETÀ E OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata "Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini - P.M.R. s.r.l. consortile".

ARTICOLO 2 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1 La società ha sede nel Comune di Rimini, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Con decisione dei soci potranno essere istituite sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio della Provincia di Rimini.

2.3 Con decisione dell'organo amministrativo si potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato e istituire e sopprimere, nel territorio della Provincia di Rimini, unità locali operative.

2.4 Per tutti i rapporti con la società il domicilio dei soci è, a tutti gli effetti, quello risultante dal registro delle imprese.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETÀ

3.1 La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere modificata, a termine di legge, dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO SOCIALE

4.1 La società ha scopo consortile ed opera per conto e nell'esclusivo interesse dei soci, con esclusione di ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto.

4.2 La società ha per oggetto lo svolgimento, prevalentemente nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, delle attività di reperimento della disponibilità, progettazione, realizzazione, detenzione, custodia e manutenzione di beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone [quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, infrastrutture - in particolare la linea di trasporto veloce da Cattolica a Rimini Fiera, denominata "t.r.c." ("trasporto rapido costiero") - impianti, reti], sia di proprietà che di terzi, e di relativa messa a disposizione del relativo gestore, unitamente a tutte le attività ad esse propedeutiche (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, attività di studio, di ricerca, di consulenza, espropriativa, locativa);

4.3 La società può compiere tutte le operazioni ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine può quindi, a titolo esemplificativo, non esaustivo:

- a) compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e di vendita comunque collegate all'oggetto sociale, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari e di

raccolta del risparmio tra il pubblico, così come disciplinati dal Decreto Legislativo 01.09.1993, n.385 e di qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal D.Lgs.24.02.1998, n.58;

- b) prestare garanzie reali o personali anche a favore di terzi;
- c) partecipare ad altri enti, societari e non.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E RELATIVE VARIAZIONI, COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO, RECESSO DEI SOCI, FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA' E CONTRIBUTI CONSORTILI

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.833.606,53 ed è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.
- 5.2 Possono essere soci della società, in forma singola o associata, solamente le Province e i Comuni aventi sede legale nell' "ambito territoriale della Provincia di Rimini" e società da essi interamente partecipate, a capitale interamente pubblico ed incedibile, costituite per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite. In caso di trasferimento delle quote di partecipazione o dei diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.
- 5.3 Il capitale sociale potrà essere aumentato sia mediante nuovi conferimenti - sia di denaro sia di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica - sia mediante passaggio di riserve a capitale.
- 5.4 Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicheranno gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione da parte dei soci e conseguente offerta a terzi delle quote di nuova emissione, o di parte di esse. Qualora siano effettuati dai soci versamenti in conto capitale non proporzionali alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale o versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, l'organo amministrativo, salvo diversa volontà dei soci che effettueranno i versamenti, dovrà creare apposite riserve "targate".
- 5.5 In caso di versamenti in conto capitale da parte di soci, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento di capitale di qualunque importo e ciò previa conforme decisione dei soci.

ARTICOLO 6 - COSTITUZIONE DI DIRITTI SULLE QUOTE SOCIALI E RELATIVO TRASFERIMENTO

- 6.1 Non potrà essere costituito il diritto di usufrutto delle quote sociali. Non potrà essere ceduta la sola nuda proprietà delle quote sociali e le stesse non potranno essere oggetto di pegno.
- 6.2 Il socio che, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 5.2, intendesse trasferire, in tutto o in parte, la proprietà delle proprie quote di partecipazione dovrà inviare all'organo amministrativo ed agli altri soci, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata"), apposta

comunicazione - indirizzata alla sede della società ed al domicilio dei soci come risultante dal registro delle imprese - che indichi il valore nominale delle quote che intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, il nome del cessionario e, ove questo, ai sensi delle disposizioni del precedente articolo 5.2, fosse una forma associativa tra enti pubblici o una società, la specificazione di tutti gli enti pubblici rispettivamente associati o soci, nonché ogni altra condizione o pattuizione ad essa relativa, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo. Nella espressione "trasferimento di azioni" si intenderà qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, non esaustivo, vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, dazione in pagamento), in forza del quale si conseguisse, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di diritti reali sulle quote di partecipazione alla società.

- 6.3 Agli altri soci spetterà un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale posseduta e nel rispetto delle modalità indicate di seguito.
- 6.4 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio dovrà dichiarare all'organo amministrativo ed al socio alienante, mediante apposita comunicazione da inviare - con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata") - alla sede della società ed al domicilio del socio alienante quale risultante dal registro delle imprese, se intende esercitare il diritto di prelazione ad esso spettante. Il socio che avesse dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione potrà altresì acquistare le quote di partecipazione per le quali gli altri soci non avessero esercitato la prelazione, a condizione che comunichi tale volontà di acquisto nella stessa comunicazione di esercizio della prelazione.
- 6.5 Nel caso in cui più soci facessero richiesta di acquisto di eventuali quote di partecipazione non prelazionate, il socio alienante assegnerà loro tali quote attraverso un riparto proporzionale alle rispettive quote già possedute.
- 6.6 Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, e delle modalità di assegnazione sopra indicate, comunicherà all'organo amministrativo ed ai soci che avranno esercitato la prelazione, con le medesime modalità sopra indicate, il valore nominale delle quote di partecipazione e dei diritti da trasferire a ciascuno.
- 6.7 In tutti i casi in cui la natura del negozio non prevedesse un corrispettivo, ovvero il corrispettivo fosse diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando al socio alienante la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale.
- 6.8 Qualora il diritto di prelazione non venisse esercitato, o venisse esercitato solamente su parte delle quote offerte in prelazione, il cessionario non socio, per poter acquisire le quote non prelazionate dovrà essere di gradimento dell'assemblea dei soci. La manifestazione, positiva o negativa, del gradimento dovrà essere adeguatamente motivata, risultare da apposito verbale assembleare ed essere comunicata al socio alienante ed al soggetto che desidera acquistare le quote di partecipazione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione,

con le modalità di cui sopra. In caso di manifestazione negativa del gradimento, il socio alienante potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile, nel rispetto delle modalità previste dall'articolo 7 del presente statuto e fatto salvo quanto ivi previsto.

ARTICOLO 7 - RECESSO DEI SOCI

- 7.1 Ai sensi dell'articolo 2469 del codice civile, nei primi due anni dalla data di iscrizione del presente statuto presso il registro delle imprese il recesso dei soci, anche parziale, è vietato.
- 7.2 Una volta decorso il termine biennale previsto al precedente articolo 7.1, fatte salve eventuali diverse disposizioni che fossero eventualmente intervenute nel corso dello stesso, i soci avranno diritto di recedere per tutte o parte delle loro partecipazioni, nei limiti, nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 2473 del codice civile e nel rispetto della normativa vigente.
- Potrà inoltre recedere il socio che abbia manifestato l'intenzione di cedere anche in parte le proprie quote, qualora l'assemblea dei soci abbia manifestato il non gradimento del cessionario non socio, così come disciplinato dall'articolo 6.8 del presente statuto.
- 7.3 In considerazione dello scopo consortile della società e della destinazione finale della proprietà della tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. (indicata al precedente articolo 4.2) a favore esclusivamente dei due soci Comune di Rimini e Comune di Riccione (indicata al successivo articolo 24.2), ed in deroga alle vigenti disposizioni del codice civile in materia di recesso dalle società di capitali ed in particolare dalle società a responsabilità limitata, il valore delle quote di partecipazione per cui verrà esercitato il recesso sarà determinato in misura pari al minore tra il valore nominale delle quote di partecipazione e il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile (al netto del valore della suddetta tratta) risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di efficacia del recesso.

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

- 8.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 9 - CONTRIBUTI CONSORTILI

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 2615 ter, 2° comma, del codice civile, tutti i soci verseranno annualmente alla società, entro il termine stabilito dall'assemblea dei soci, contributi consortili in denaro, per importi che saranno determinati preventivamente in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione previsto dall'articolo 22 del presente statuto e che, complessivamente, dovranno coprire integralmente, con le modalità previste al successivo articolo 9.2:
- a) l'eventuale perdita della società prevista, per l'anno di riferimento, nel suddetto bilancio annuale di previsione, relativamente al funzionamento e all'ordinaria amministrazione della società;
 - b) l'eventuale disavanzo della società previsto, per l'anno di riferimento, relativamente alla realizzazione/acquisizione degli investimenti in beni strumentali all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone e/o delle manutenzioni straordinarie di tali beni.
- 9.2 Coerentemente con i prospetti previsti al successivo articolo 22, i contributi consortili indicati al precedente articolo 9.1 dovranno essere calcolati nel modo seguente:

- a) il contributo complessivamente necessario per la copertura integrale dell'eventuale perdita prevista, generata dal funzionamento e dall'ordinaria amministrazione della società ("contributo per il funzionamento della società") - calcolata come differenza tra i ricavi (inclusi i contributi regionali eventualmente assegnati per il funzionamento della stessa e/o i ricavi generati dalle attività da essa effettuate) e i costi di funzionamento ed ordinaria amministrazione previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;
- b) fatto salvo quanto previsto, relativamente alla sola realizzazione del t.r.c., dall'*"accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera"* del 15/07/2008, il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a rete" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a rete" (escluso il t.r.c., le cui manutenzioni straordinarie saranno poste a carico esclusivamente dei Comuni di insidenza dell'opera, in proporzione alle rispettive quote territoriali) ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a rete") - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito tra tutti i soci in proporzione alle rispettive quote percentuali di partecipazione al capitale sociale;
- c) il contributo necessario alla copertura integrale degli eventuali "disavanzi" previsti, generati dalla realizzazione/acquisizione degli investimenti (nuovi beni durevoli) in beni "a fruizione esclusivamente territoriale" e/o dalle manutenzioni straordinarie dei beni "a fruizione esclusivamente territoriale" ("contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie su beni a fruizione esclusivamente territoriale") - calcolati come differenza tra eventuali contributi previsti da soggetti non soci per la realizzazione/acquisizione di tali investimenti/manutenzioni straordinarie e i relativi oneri previsti - dovrà essere ripartito esclusivamente tra i soli soci coinvolti nella relativa fruizione, in proporzione al rispettivo grado di fruizione.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI E RELATIVO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 10 - ORGANI SOCIALI

10.1 Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) l'organo di controllo.

E' vietato istituire ulteriori organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società, sopra indicati.

E' vietato corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZE

11.1 I soci decidono sulle seguenti materie:

- a) la scelta tra organo amministrativo monocratico (amministratore unico) o collegiale (consiglio di amministrazione), sulla base delle disposizioni di legge vigenti;
- b) la nomina dell'amministratore unico o, in caso di organo amministrativo collegiale, degli amministratori e del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina dell'organo di controllo e/o di revisione, la determinazione della relativa composizione (monocratica o collegiale) e dei relativi poteri e competenze, nonché la nomina dei relativi membri;
- d) la determinazione del compenso spettante ai membri dell'organo amministrativo e ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato;
- e) le modifiche del presente statuto;
- f) l'approvazione dei regolamenti previsti dalle norme di legge vigenti (a titolo esemplificativo, non esaustivo, in materia di assunzione del personale, conferimento di incarichi, acquisizione di beni, servizi e forniture) e delle eventuali relative modifiche;
- g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) l'approvazione del bilancio annuale di previsione, del piano triennale degli investimenti e del bilancio di esercizio;
- i) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
- j) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla stipula di mutui ipotecari;
- k) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - all'accensione di finanziamenti passivi, diversi dai mutui ipotecari, di importo unitario superiore ad euro 250.000,00;
- l) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento di importo unitario superiore ad euro 500.000,00;
- m) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di atti
 - m.1) di disposizione (a favore della società o di terzi) di diritti reali (compravendita, uso, usufrutto, abitazione, superficie, servitù, ecc.),
 - m.2) di acquisizione o concessione da/a terzi della disponibilità (locazione, affitto, comodato, ecc.)
sulla/della azienda o sugli/degli immobili o su/di parti di essi;
- n) l'autorizzazione - all'organo amministrativo - alla concessione di fidejussioni e/o garanzie per importi superiori ad euro 100.000,00;
- o) la manifestazione, positiva o negativa, del gradimento dei potenziali nuovi soci.

11.2 I soci decidono inoltre sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

11.3 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI: CONVOCAZIONE

- 12.1 L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno due volte all'anno: la prima entro il termine previsto dall'articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo; la seconda entro il termine previsto dall'articolo 23 del presente statuto per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
- 12.2 L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, o, in caso di sua impossibilità o inattività, nell'ordine, dall'organo di controllo - se nominato - o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Rimini, con avviso recapitato agli aventi diritto, ai rispettivi domicili risultanti dal registro delle imprese, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con qualunque mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo, non esaustivo, raccomandata con avviso di ritorno, fax, "posta elettronica certificata").
- 12.3 Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.
- 12.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i membri dell'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PARTECIPAZIONE

- 13.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci che risultino tali dal registro delle imprese. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo del loro legale rappresentante.
- 13.2 Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla rispettiva quota di partecipazione al capitale sociale.
- 13.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona.
- 13.4 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
- 13.5 È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (a titolo esemplificativo, non esaustivo, audio/videoconferenza, teleconferenza) a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente dell'assemblea ed in cui deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI: PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE

- 14.1 L'assemblea è presieduta:
- dall'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
 - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;

- c) da una persona eletta dall'assemblea stessa, nel caso in cui non siano presenti i soggetti indicati alle precedenti lettere a) e b).

14.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio e può nominare anche due scrutatori tra i soci.

14.3 Le deliberazioni dell'assemblea constano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

14.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

ARTICOLO 15 - ASSEMBLEA DEI SOCI - QUORUM

15.1 Per la validità delle assemblee dei soci non è previsto un quorum costitutivo, tranne che per quelle aventi ad oggetto la realizzazione del t.r.c., per la cui validità occorre la partecipazione della maggioranza dei soci.

15.2 Sia nella prima che nell'eventuale seconda convocazione l'assemblea dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno:

- a) il 90% del capitale sociale per le materie indicate al precedente articolo 11.1, lettere da a) ad f);
b) la maggioranza del capitale sociale presente per le altre materie la cui decisione è rimessa ai soci, diverse da quelle indicate al precedente punto a).

ARTICOLO 16 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

16.1 Sulla base delle disposizioni di legge vigenti e della decisione dell'assemblea dei soci, la società è amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico;
b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

16.2 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile e coloro che:

- a) hanno riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi o contravvenzionali, o per reati tributari;
b) sono sottoposti a misure di prevenzione o sicurezza.

16.3 Gli amministratori sono nominati per un periodo di tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rinominabili.

16.4 Cessazione, decadenza, revoca e sostituzione degli amministratori sono regolate a norma di legge e del presente statuto.

16.5 Nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza dei consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata senza indugio dagli amministratori non dimissionari per la ricostituzione dello stesso.

ARTICOLO 17 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

- 17.2 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o da uno o più dei membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e a tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
- 17.4 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 17.5 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, oppure, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
- 17.6 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.
- 17.7 Il Consiglio delibera con la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 17.8 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta.
- 17.9 Le copie dei verbali fanno piena prova se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

- 18.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per il compimento degli atti indicati all'articolo 11.1 del presente statuto, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci.
- 18.2 Fatta eccezione per gli atti di straordinaria amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti - fatta salva l'attribuzione di deleghe anche al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea - determinando i limiti della delega. Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2381 del codice civile e non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 del codice civile. Sono in ogni caso considerati atti di straordinaria amministrazione:
- a) l'accensione di finanziamenti passivi di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - b) l'effettuazione di investimenti di importo unitario superiore ad Euro 50.000,00;
 - c) l'iscrizione di ipoteche volontarie, a garanzia di finanziamenti passivi ricevuti;
 - d) il conferimento di incarichi di studio e/o consulenza e/o assistenza esterna di importo superiore ad Euro 25.000,00.
- 18.3 L'organo amministrativo può nominare, nei limiti della durata del proprio mandato ed individuandolo con procedura ad evidenza pubblica, un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri - conferendogli anche procure speciali - e stabilendo, eventualmente, un

apposito compenso. L'organo amministrativo può inoltre nominare procuratori speciali per la cura di determinate attività e/o procedure.

18.4 L'organo amministrativo può nominare, tra i propri componenti, un vice-Presidente, con funzione esclusiva di sostituzione del Presidente nei casi di relativa assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

ARTICOLO 19 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

19.1 La rappresentanza legale della società spetta:

- a) all'amministratore unico, nel caso in cui la società sia amministrata da un amministratore unico;
- b) al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, all'amministratore delegato, per quest'ultimo nei limiti delle deleghe ricevute, nel caso in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione;
- c) agli eventuali procuratori speciali, nei limiti delle procure ad essi rilasciate.

ARTICOLO 20 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

20.2 L'assemblea dei soci può inoltre attribuire:

- a) un compenso agli amministratori con deleghe eventualmente esistenti;
 - b) un gettone di presenza agli amministratori privi di deleghe;
- con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea stessa.

ARTICOLO 21 - ORGANI DI CONTROLLO

21.1 Qualora obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno, l'assemblea dei soci nomina un organo di controllo - monocratico o collegiale - e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

21.2 In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

21.3 Ai membri dell'organo di controllo e/o di revisione, se nominato, spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico e un compenso stabilito dall'assemblea dei soci con deliberazione che, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa deliberazione.

TITOLO IV - BILANCI

ARTICOLO 22 - BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

22.1 Ogni anno, entro il 31 ottobre, l'organo amministrativo predispone, approva e trasmette ai soci, affinché questi lo approvino poi in sede di assemblea entro il 30 novembre, un bilancio annuale di previsione, relativo all'esercizio successivo - corredato da un piano triennale degli investimenti - costituito da:

- a) una relazione illustrativa dei principali obiettivi e operazioni che la società intende rispettivamente perseguire e realizzare per l'anno successivo e dei mezzi da adottare a tal fine;

- b) uno “stato patrimoniale previsionale”, redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione dello stato patrimoniale incluso nel bilancio annuale di esercizio;
- c) un “conto economico previsionale”, redatto secondo lo schema previsto dalle norme di legge vigenti per la redazione del conto economico incluso nel bilancio annuale di esercizio.
- d) un “prospetto di previsione finanziaria”, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

I tre documenti indicati alle precedenti lettere b, c e d, così come il piano triennale degli investimenti, sono redatti con riferimento all'intera società, ma sono accompagnati da appositi prospetti che evidenziano:

- 1) la situazione previsionale patrimoniale, economica, finanziaria e degli investimenti della società imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del t.r.c.;
- 2) relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie previsti/e per l'anno di riferimento, quelli “a rete” e quelli “a fruizione esclusivamente territoriale”, con il rispettivo eventuale disavanzo previsto e il correlato “contributo per investimenti/manutenzioni straordinarie” previsti a carico, rispettivamente, di tutti i soci o dei soli soci coinvolti nella relativa fruizione.

22.2 Ogni anno, entro il 31 luglio, l'organo amministrativo predisporre, approva e trasmette ai soci una “relazione semestrale” circa l'andamento generale della società nel (primo) semestre appena concluso e, in prospettiva, nell'intero anno in corso, anche in relazione al bilancio di previsione precedentemente approvato, con separata evidenziazione dell'andamento (consuntivo - al 30 giugno - e pre-consuntivo - al successivo 31 dicembre) della società, imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del “t.r.c.”.

ARTICOLO 23 - BILANCIO DI ESERCIZIO E UTILI

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

23.2 Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tal caso l'organo amministrativo segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

23.3 Il bilancio d'esercizio deve essere accompagnato da appositi prospetti che evidenzino:

- 1) la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società imputabile alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del “t.r.c.”;
- 2) relativamente agli investimenti e/o alle manutenzioni straordinarie eseguiti/e nell'anno di riferimento, quelli/e “a rete” e quelli/e “a fruizione esclusivamente territoriale”, con l'indicazione degli oneri per essi/e effettivamente sostenuti e dei “contributi per investimenti/manutenzioni straordinarie” per essi/e effettivamente incassati dai soci interessati.

23.4 In considerazione dello scopo consortile della società, è vietata la distribuzione di utili ai soci, anche in sede di liquidazione delle rispettive quote di partecipazione e/o della società.

- 23.5 Gli eventuali utili risultanti dal bilancio annuale, dopo l'assegnazione della quota legale al fondo di riserva, vengono destinati dall'assemblea dei soci alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale.
- 23.6 Concorrono altresì ad alimentare il fondo di riserva straordinario, eventuali lasciti e donazioni.
- 23.7 Ogni anno, nel rispetto delle stesse tempistiche che regolano la predisposizione del bilancio di esercizio, l'organo amministrativo predispose, approva ed invia ai soci un "documento di confronto tra conto economico previsionale e conto economico consuntivo", costituito da:
- a) un confronto numerico tra i due conti economici;
 - b) una relazione illustrativa di commento e spiegazione dei principali scostamenti tra i due prospetti numerici;
 - c) appositi prospetti che evidenzino e motivino gli scostamenti imputabili alle attività in qualunque modo connesse e/o propedeutiche alla realizzazione del "t.r.c."

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 24.1 Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri e le attribuzioni.
- 24.2 In attuazione del vigente "*accordo di programma per la realizzazione del trasporto rapido costiero (t.r.c.) - Cattolica - Rimini Fiera*" del 15/07/2008 e delle relative eventuali modifiche e/o integrazioni, in caso di liquidazione della società, di decadenza o revoca del servizio di t.r.c., di scadenza del termine di durata della proprietà dell'opera da parte della società, tutto il patrimonio sociale (attività e passività) in qualunque modo riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. e/o ad essa funzionale verrà attribuito esclusivamente ai soci Comune di Rimini e Comune di Riccione, con le modalità previste dal suddetto accordo:
- a) i beni immobili verranno attribuiti al Comune nel cui territorio essi ricadranno;
 - b) i beni mobili verranno attribuiti ai due Comuni suddetti in proporzione alla rispettiva quota di compartecipazione alle spese di realizzazione del t.r.c..
- 24.3 L'attivo risultante dalla liquidazione del patrimonio non riconducibile alla tratta Rimini FS - Riccione FS del t.r.c. sarà invece ripartito fra tutti i soci in proporzione alle quote di capitale possedute, fino a concorrenza del capitale sociale e dei contributi consortili da ciascuno di essi versati. L'eventuale eccedenza andrà in favore di enti aventi analoghe finalità, designati dal/i liquidatore/i.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 25 - NORME DI RINVIO

- 25.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dall'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile previste per le società a responsabilità limitata e, in subordine, quelle per i consorzi, per quanto compatibili.